COMUNE di ABBIATEGRASSO

Settore Servizi alla Persona

REGOLAMENTO COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA' DEL COMUNE DI ABBIATEGRASSO

Art. 1 Istituzione

1. La Commissione per le Pari Opportunità (d'ora in poi CPO) è istituita presso il Comune di Abbiategrasso in attuazione dei principi di parità sanciti dagli arti. 3 e 51 della Costituzione Italiana, dell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e in conformità con i principi del Decreto legislativo 11 aprile 2006 n.198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art.6 della Legge 28 novembre 2005, n.246", modificato da ultimo con il D.lgs. 14 settembre 2015, n.151 e con i principi delle norme nazionali in materia di parità di trattamento e non discriminazione nelle sue diverse applicazioni.

2. La CPO è un organismo permanente consultivo e di proposta, esercita le sue funzioni in piena autonomia, operando in un rapporto di collaborazione con amministratori e consiglieri comunali, rappresentanti delle organizzazioni territoriali, delle organizzazioni sindacali, delle categorie economiche ed imprenditoriali presenti nel territorio, dell'associazionismo, delle istituzioni culturali, della scuola.

Art. 2 Pari Opportunità – Definizione

1. Si intendono con l'espressione "pari opportunità" le politiche ed azioni positive necessarie al superamento delle discriminazioni su base etnica, religiosa e culturale, delle discriminazioni legate al genere ad alla sua identità, delle discriminazioni legate alla disabilità, delle discriminazioni per orientamento sessuale, delle discriminazioni per età e delle discriminazioni multiple.

Art. 3 Finalità

1. La Commissione Pari Opportunità opera per:

• I Diritti: sensibilizzare sul diritto alla parità e alla non discriminazione nonché sulla problematica delle discriminazioni multiple, accrescendo la consapevolezza sui diritti di uguaglianza.

• La Rappresentatività: stimolare il dibattito sulle possibilità di incrementare la partecipazione alla vita sociale dei gruppi vittime di discriminazioni nonché una partecipazione equilibrata alla vita sociale di uominie donne.

• Il Riconoscimento: favorire l'attuazione del principio costituzionale di uguaglianza sostanziale e la parità, evidenziando il contributo positivo che tutti possono dare alla società.

• Il Rispetto: promuovere una società più solidale, sensibilizzando i cittadini sull'importanza di eliminare gli stereotipi, i pregiudizi e la violenza, favorendo buone relazioni tra tutti i membri della società in particolare tra i giovani.

Art. 4 Parità tra i generi

1. La CPO tiene conto dei diversi modi in cui donne e uomini subiscono discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, le disabilità, l'età o i diversi orientamenti e identitàdi genere.

Art. 5 Competenze

1. La Commissione, per il perseguimento delle sue finalità ed in relazione all'attività degli organismi metropolitani, regionali, nazionali ed internazionali che si occupano di parità e di pari opportunità:

a) promuove ed attua indagini sugli aspetti più rilevanti della condizione femminile nel territorio comunale;

b) esprime pareri e proposte su progetti e atti amministrativi e programmatori comunali che investono la condizione femminile e dei soggetti vittime di discriminazioni;

c) opera per favorire il reperimento di strumenti utili per l'accesso ai soggetti vittime di discriminazioni e alle donne al mercato del lavoro e per incrementare le opportunità di formazione e di progressioneprofessionale degli stessi, in ottemperanza alle normative nazionali e comunitarie;

d) sviluppa e promuove interventi nel mondo della scuola, in collaborazione con le istituzioni preposte per educare le nuove generazioni al riconoscimento e alla valorizzazione della diversità, eliminando gli stereotipi presenti nella comunicazione scritta, orale e mass-mediale;

e) promuove iniziative che diano visibilità alla cultura del rispetto di ogni essere umano e della diversità sia nel campo del "sapere" (es. seminari, convegni, conferenze), sia nel campo del "saper fare" (attività di formazione …);

f) attua iniziative dirette a consentire alla donna di rendere compatibile l'esperienza familiare con l'impegnopubblico, sociale, professionale;

g) favorisce l'informazione e la conoscenza relative alla legislazione e a tutte le iniziative riguardanti la condizione femminile e dei soggetti vittime di discriminazioni;

h) favorisce la costituzione di reti di relazione con l'associazionismo locale per rendere operante il diritto alla diversità e per promuovere scambi di esperienze, di elaborazioni e di proposte;

2. Qualsiasi iniziativa o proposta che abbia direttamente o indirettamente rilevanza economica,

riflessi diretti o indiretti sul bilancio del Comune, sull'utilizzo di risorse umane, economiche, strumentali o che abbia riflessi su aspetti legati alla gestione di beni comunali, deve obbligatoriamente essere sottoposta preventivamente al dirigente del settore di competenza.

3. La Giunta comunale può preventivamente consultare la Commissione sugli atti deliberativi concernenti le materie di competenza della CPO.

Art. 6 Costituzione

1. La CPO è istituita con decreto del Sindaco.

2. La commissione ha durata permanente e resta in carica per l'intera durata del Consiglio comunale.

3. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive può comportare la decadenza dalla carica di componente, a seguito di richiesta di motivazioni e su proposta della Commissione stessa, che decide a maggioranza. Il Sindaco provvederà a sostituire con decreto i membri decaduti e/ o dimissionari entro 30 (trenta) giorni dalla nuova individuazione.

Art. 7 Composizione, insediamento e decadenza

1. La CPO, è composta da 14 (15) membri di cui:
   - di diritto l'Assessore alle pari opportunità e/o il Consigliere delegato dal Sindaco;
   - n. 5 membri designati dal Consiglio comunale nel rispetto delle minoranze;
   - n. 8 rappresentanti individuati tra:
   - le associazioni (almeno 2) iscritte nell'albo comunale delle associazioni e operanti sul territoriocomunale in settori affini alle pari opportunità;
   - gli ordini professionali (almeno 2) e/o delle associazioni degli artigiani, industriali, commercianti eagricoltori che abbiano relazione con le tematiche delle pari opportunità;
   - i componenti della società civile (almeno 2), in grado di rappresentare compiutamente la popolazionedel territorio, aventi i requisiti di seguito elencati:
     - aver compiuto i 18 anni di età e residenza nel comune;
     - possesso di competenze ed esperienze di carattere scientifico, culturale, professionale, sociale, economico e politico sul versante della parità e delle pari opportunità in tutti gli ambiti di studio edi lavoro riconducibili alle funzioni e ai compiti della Commissione stessa;
     - esperienze maturate in organismi, uffici, progetti in cui sia stato sviluppato il tema delle pari opportunità;
     - esprimano motivazioni specifiche e consistenti riguardo la volontà di impegnarsi nella Commissione.

2. L'individuazione dei componenti della Commissione provenienti dalle associazioni, dagli ordini professionali e/o delle associazioni di categoria e dalla società civile verrà effettuata, tra le candidature pervenute a seguito di avviso pubblico, da una commissione costituita dall'Assessore alle pari opportunità e/o dal Consigliere delegato, nonché dai membri designati dal Consiglio Comunale.

3. Nel caso in cui non pervengano adeguate candidature in termini numerici o di pertinenza per le

categorie previste al comma 1, l'individuazione dei componenti (sia che siano di associazioni, ordini e/o associazioni di categoria oppure componenti della società civile) verrà effettuata dalla commissione sopra citata nell'ambito delle candidature pervenute.

4. La partecipazione è a livello personale e non prevede vincolo di mandato.

5. La Commissione, in prima adunanza è convocata dal Sindaco, che ne presiede la seduta, entro 30 (trenta) giorni dalla data di emanazione del provvedimento di costituzione, con all'ordine del giorno l'elezione del Presidente; successivamente è convocata dal Presidente, almeno due volte all'anno solare, pena decadenza.

Art. 8 Organi della Commissione

1. Nella prima seduta, la Commissione - regolarmente convocata dal Sindaco - procede all'elezione del Presidente e del Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

2. L'elezione avviene a maggioranza semplice (maggior numero di voti fra quelli conseguiti dai singoli candidati) con votazione segreta.

Art. 9 Attribuzioni e compiti del Presidente

1. Il Presidente convoca, preparando l'ordine del giorno, la Commissione e ne coordina l'attività.

2. Il Presidente inoltre:
   1. affida compiti e incarichi ai singoli componenti della Commissione in relazione alle particolari attitudini e competenze professionali delle stesse e ad eventuali gruppi di lavori interni alla Commissione;

   2. assicura i rapporti con gli Amministratori e i Dirigenti del Comune, con Enti, Associazioni e Organizzazioni esterne;

   3. predispone una Relazione annuale delle attività;

   4. predispone il documento programmatico di indirizzo annuale della CPO da discutere in Commissionee sottoporre al Sindaco e al Consiglio Comunale;

   5. assume, in caso d'urgenza, le decisioni di competenza della Commissione qualora questa non possa motivatamente essere tempestivamente convocata; tali decisioni devono comunque essere sottoposte alla Commissione nella prima seduta successiva.

Art. 10 Funzionamento della Commissione

1. La Commissione si riunisce almeno due volte l'anno per:

   a. la programmazione dell'attività annuale e la proposta di eventuali progetti e/o iniziative da finanziare sia con risorse comunali e/o di altre istituzioni e organizzazioni;

   b. la verifica dello stato di attuazione del programma.

2. La Commissione si riunisce secondo le scadenze che si dà autonomamente su convocazione del Presidente, con invio di avviso scritto – indicante luogo, data, ora e gli argomenti all'ordine del giorno - via mail/pec ai suoi componenti, possibilmente almeno cinque giorni prima della data della riunione.

3. La commissione è convocata altresì qualora ne facciano richiesta i 2/3 dei suoi componenti: in tal caso la seduta deve aver luogo entro venti giorni dalla data in cui la richiesta è presentata al Presidente.

4. La Commissione può avvalersi di tecnici ed esperti nei settori di competenza della Commissione stessa.

5. Per la validità delle sedute è necessaria nella prima convocazione la presenza della metà più una dei componenti; in seconda convocazione le sedute sono valide con la presenza di 1/3 dei componenti.

6. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, con voto palese. In caso di parità, il voto del Presidente risulta determinante.

7. Delle sedute della Commissione viene redatto un verbale a cura del Segretario - da individuarsi dalla Commissione tra i presenti all'atto di avvio della riunione - controfirmato dal Presidente e dal segretario stesso.

8. Il verbale deve essere trasmesso al Settore competente entro 60 (sessanta) giorni dalla seduta.

9. La Commissione può articolarsi in gruppi di lavoro per la predisposizione di programmi e progettifinalizzati.

10. La Commissione si riunisce negli spazi concessi in uso dall'Amministrazione Comunale.